



La legge

VIOLENZA SESSUALE

Il nostro ordinamento tutela la libertà sessuale come un diritto fondamentale della persona, al pari del diritto alla vita, all'integrità fisica e degli altri diritti costituzionalmente riconosciuti, punendo l'offesa a tale libertà in qualsiasi contesto essa si verifichi, sia in ambito domestico che sul posto di lavoro o "per strada", cioè in un contesto di rapporti meramente occasionali. Ogni comportamento che comprima, violi, mortifichi la libertà sessuale di qualsiasi persona trova una sanzione penale in ragione della tutela riconosciuta alla libertà del singolo all'autodeterminazione, anche in ambito sessuale.

Dunque, la tutela viene fornita non in ragione della riprovevolezza sociale suscitata da tali atti, o da ragioni legate alla "morale" bensì a garanzia della libertà dell'individuo.

LEGGE n. 66 del 1996 ha quindi modificato e integrato le norme del Codice Penale come segue:

Art. 609-bis

codice penale (violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali * è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica *** della persona offesa al momento del fatto;
- 2. traendo in inganno** la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi".

Atto sessuale: è ogni indebita invasione della sfera sessuale di chi subisce la violenza. Alla nozione di "atto sessuale" non sono quindi da ricondurre unicamente i comportamenti che riguardano l'apparato genitale ma tutte le altre parti del corpo considerate erogene (toccamenti, palpeggiamenti ecc.) ed in grado di stimolare un qualsivoglia sentimento di eccitazione dell'istinto sessuale. La condotta sanzionata comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale. È configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale, quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell'idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale.

Il bene giuridico tutelato è quindi quello della libertà personale di una persona assolutamente contraria ad ogni contatto (non necessariamente la congiunzione carnale).

Il reato è configurabile anche all'interno di un rapporto di coppia: non esiste un diritto all'amplesso. Si ha violenza sessuale quando vi è un costringimento fisico o psichico idoneo a incidere sulla capacità di autodeterminazione del partner e quando vi è la consapevolezza del rifiuto chiaramente percepibile all'atto sessuale da parte del partner.

Abuso di autorità: strumentalizzazione di una posizione di preminenza ad esempio nell' ambito familiare (genitori/nonni/ zii- figli/nipoti) - lavorativo (datore di lavoro/superiore gerarchico- dipendente), scolastico (insegnante - allievo), medico e di cura (medico-assistente sanitario - paziente) ecc.

Art. 609-ter

codice penale (circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi:

1. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2. con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3. da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”.

Art. 609-quater

codice penale (atti sessuali con minorenne) * . - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1. non ha compiuto gli anni quattordici;
2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.

- **Assoluta intangibilità sessuale del minorenne**
- **Reato a forma “libera” comprensivo oltre che di tutte le possibili forme di aggressione del minore anche comportamenti non violenti**

Art. 690-quinquies

(corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Art. 609-sexies

(ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 609- bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa”.

COME PROCEDERE

Per i reati di violenza sessuale il legislatore ha preferito attribuire alla libera volontà della vittima la scelta sulla apertura del processo penale, pur se il reato commesso costituisce un'offesa all'intera collettività.

Art. 609^{-septies}

(querela di parte). - I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di **sei mesi**. **La querela proposta è irrevocabile.**

Si procede tuttavia d'ufficio:

1. se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2. se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4. se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5. se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma".

Art. 609^{-octies}

(violenza sessuale di gruppo). - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La condanna per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta

Art. 609^{-nonies}

(pene accessorie ed altri effetti penali):

1. la perdita della potestà- responsabilità del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato e quindi quando la vittima del reato è un figlio/a ;
2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
3. la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa".

Art. 609^{-decies}

(comunicazione al tribunale per i minorenni). - Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il Procuratore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento".

La legge

CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 734^{bis}

codice penale (divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale).
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi".

MOLESTIE E MOLESTIE SESSUALI

Art. 660^{cp}

Il reato di molestia: chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda

Molestie sessuali: il reato è, integrato in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale. Se il corteggiamento molesto si estrinseca mediante gesti a sfondo sessuale ed allusioni si può trasformare in tentativo di violenza sessuale, nel caso in cui la vittima non abbia possibilità di fuga. È configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale, , quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell'idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale.

CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ

DL 198/ 2006

Le pari opportunità sono un principio giuridico inteso come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico.

La discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali è proibita in tutta l'Unione europea poiché può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.

Art. 1

1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. - Omissis-

Art. 26.

1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi.
4. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

Art. 572 c.p.

Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli: chiunque maltratta una persona della famiglia o una persona minore degli anni quattordici o una persona sottoposta alla sua autorità a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o un'arte punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una:

lesione personale grave la reclusione è da 1 a 5 anni

lesione personale gravissima (reclusione 7-15 anni)

morte (reclusione 12- 20 anni)

Reato abituale – reiterazione di atti che si protraggono nel tempo, intenzionalmente: Atti di vessazione continua: umiliazione generica, atti di infedeltà, ingiurie, percosse, minacce lievi procedibili a querela) tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni fonte di disagio continuo ed incompatibile

Legge 15 ottobre 2013, n. 119

Prevenzione e contrasto della violenza di genere

Per il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne

Per finalità dissuasive.

Per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo,

Per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa.

Per garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrità psico-fisica;

La legge introduce misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica; mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, prevedendo azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime.

Diventa quindi rilevante sotto il profilo penale la relazione tra due persone a prescindere da convivenza o vincolo matrimoniale (attuale o pregresso).

Prevede una nuova aggravante comune applicabile al maltrattamento in famiglia e a tutti i reati di violenza fisica commessi in danno o in presenza di minorenni o in danno di donne incinte..

Prevede aggravanti specifiche, nel caso di violenza sessuale contro donne in gravidanza o commessa dal coniuge (anche separato o divorziato) o da chi sia o sia stato legato da relazione affettiva.

Prevede la **querela a doppio binario** fissando una soglia di rischio:

- a.** Querela irrevocabile se si è in presenza di gravi minacce ripetute, ad esempio con armi, la querela diventa irrevocabile. Querela revocabile negli altri casi invece, con remissione solo in sede processuale davanti all' autorità giudiziaria,
- b.** Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante. Ammonimento del responsabile da parte del questore in presenza di "reati sentinella" = percosse o lesioni con obbligo di informazione all'ammonito sui centri di recupero e servizi sociali disponibili sul territorio.
- c.** Sospensione della patente da parte del prefetto.
- d.** Arresto obbligatorio in caso di flagranza e anche nei reati di maltrattamenti in famiglia e stalking.
- e.** Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Da parte della polizia giudiziaria (se autorizzata dal pm misura precautelare) e se ricorre la flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze) .
- f.** Controllato attraverso il braccialetto elettronico o altri strumenti elettronici per chi è allontanato dalla casa familiare
- g.** Intercettazioni telefoniche nel caso di atti persecutori,

Protezione vittime stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili: la legge prevede

- Gratuito patrocinio delle vittime a prescindere dal reddito.
- Costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali;
- Possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette quando la vittima sia una persona minorenni o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità;
- Priorità assoluta nella trattazione dei processi ai reati di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minori e violenza sessuale di gruppo.
- Le indagini preliminari, che non potranno mai superare la durata di un anno per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia
- Permesso di soggiorno potrà essere rilasciato anche alle donne straniere che subiscono violenza, lesioni, percosse, maltrattamenti in ambito domestico. (previo parere dell' autorità giudiziaria)
- I maltrattanti (anche in caso di condanna non definitiva) potranno essere espulsi.
- Arresto in flagranza esteso ai delitti di maltrattamenti contro famigliari e conviventi.
- Promozione del recupero dei maltrattanti e sensibilizzazione dei media ad adottare codici di autoregolamentazione per una informazione che rispetti le donne.

Legge 10 dicembre 2012, n. 219

Eliminare qualsiasi forma di **DISCRIMINAZIONE TRA FIGLI LEGITTIMI E FIGLI NATURALI**, ossia nati fuori dal matrimonio.

In particolare, il provvedimento modifica il codice civile e le disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie nei seguenti punti:

- **riconoscimento dei figli** - L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 74 (Parentela). - La **parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo.** Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti»;
- **figli nati da relazioni parentali -incesto** L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). - Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere **ricosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.** Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni»;
- **legittimazione passiva** - L'articolo 276 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 276 (Legittimazione passiva). - La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse»;
- **stato giuridico dei figli** - L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). - **Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico**»;
- **diritti e doveri dei figli** - Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, è inserito il seguente: «Art. 315-bis (**Diritti e doveri del figlio**). - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti»;
- **tribunale dei minorenni** - L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: «Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile»;
- **nomi dei figli** - L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente: «Art. 35 (Nome). - 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. 2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».

Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154

“modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi”.

Il testo del provvedimento stabilisce:

- l'introduzione del principio **dell'unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l'eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;**
- il principio per **cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori;**
- **la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;**
- la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio.

Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è deciso di:

- **limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l'azione di disconoscimento della paternità;**

- introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere "rapporti significativi" con i nipoti minorenni;
- introdurre e disciplinare l'ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all'interno dei procedimenti che li riguardano;
- portare a dieci anni il termine di prescrizione per l'accettazione dell'eredità per i figli nati fuori dal matrimonio;
- modificare la materia della successione prevedendo la soppressione del "diritto di commutazione" in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l'eredità dei figli naturali.

Legge 10/11/2014, n. 162

di conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 - recante misure urgenti di **degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile** - che ha previsto la possibilità di bypassare il procedimento di fronte al tribunale mediante la negoziazione assistita da avvocati e gli accordi di separazione e divorzio conclusi davanti all'ufficiale dello stato civile

Legge, 11/05/2015 n° 55

L'intervento legislativo completa il quadro delle misure acceleratorie in materia di divorzio e di separazione, recentemente introdotte dalla.

Divorzio breve (Legge 6 maggio 2015, n. 55), che interviene sulla disciplina della separazione e del divorzio, riducendo i tempi per la domanda di divorzio, fino a questo momento fissati dal legislatore in tre anni dalla avvenuta separazione giudiziale o consensuale tra i coniugi. Con la riforma, si è voluto **ridurre lo spatium deliberandi** per un'eventuale riconciliazione o ripensamento, ma **non è stato compiuto il passo, più deciso, quello di eliminare la fase della separazione per giungere fin da subito allo scioglimento del vincolo matrimoniale.**

La legge interviene con soli tre articoli che apportano i seguenti cambiamenti. Anticipazione della domanda di divorzio. L'art. 1 della nuova legge va a modificare l'art. 3 comma 1 lett. b n. 2 della legge n. 898/1970 che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio. Nelle separazioni giudiziali:

- si riduce da tre anni a **dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta** dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
- il termine decorre - come attualmente previsto - **dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente** del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale:

- si riduce a **sei mesi** la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
- il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. I sei mesi decorrono inoltre, pur non essendo specificato nel testo di legge, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

Nella prima versione del disegno di legge inviata dalla Camera all'esame del Senato, era stato previsto che se, al momento della proposizione della domanda di divorzio, fosse stata ancora pendente la causa di separazione, in relazione alle domande accessorie come il mantenimento, la causa di divorzio doveva essere assegnata allo stesso giudice della separazione personale. L'inciso è stato soppresso. Inoltre, il Senato ha eliminato la disposizione che prevedeva espressamente l'ultrattività - ovvero la conservazione dell'efficacia anche dopo l'estinzione del processo fino a che non sia sostituita da altro provvedimento - dell'ordinanza presidenziale, con la quale si adottano i provvedimenti provvisori e urgenti, anche in relazione al ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio. Attualmente l'art. 189 disp. att. c.p.c. lo prevede per il procedimento di separazione personale.

Il grande nodo della riforma ha riguardato la possibilità di eliminare il passaggio obbligato della separazione e arrivare direttamente al divorzio. La Commissione giustizia del Senato aveva proposto l'aggiunta di un altro comma all'art. 1 del disegno di legge che prevedeva l'inserimento di un nuovo articolo 3 bis della legge n. 898/1970, tramite il quale si dava libero accesso alla domanda di divorzio anche in assenza di separazione legale. Il così detto Divorzio diretto sarebbe stato possibile soltanto per le coppie senza figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti, mediante un ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente. Tuttavia in Aula la disposizione non è passata, è stata stralciata dal testo poi tornato all'altro ramo del Parlamento, ed è diventato un autonomo disegno di legge (il n. 1504 bis) ancora pendente con un proprio iter.

Scioglimento anticipato della comunione legale La seconda novità riguarda lo scioglimento anticipato della comunione legale. L'art. 2 modifica l'art. 191 c.c. inserendo un'ulteriore comma che prevede lo scioglimento della comunione legale: in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato. Fino ad oggi la comunione legale si scioglieva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale.

Lo scioglimento ha efficacia ex nunc, quindi non retroagisce fino al momento della domanda di separazione personale. Ciò comportava molteplici conseguenze di ordine negativo. In primo luogo il rischio che il patrimonio comune rimanesse immobilizzato, almeno per tutta la durata del giudizio di 1° grado per la separazione giudiziale, se non addirittura per altri due gradi di giudizio. Gli acquisti compiuti da un solo coniuge in questo lasso di tempo potevano cadere in comunione, anche se i coniugi ormai non coabitavano più ed era venuta meno la comunione morale e spirituale che li univa, ed era, infine, possibile per un coniuge disporre dei beni comuni sottraendo sostanze al patrimonio familiare. La Cassazione aveva riconosciuto la possibilità di avanzare la domanda di divisione anche se non fosse ancora formato il giudicato sulla sentenza di separazione, purché questo requisito sussistesse al momento della pronuncia di divisione (Cass. Civ. n. 4757/2010).

In presenza di una sentenza parziale, che pronunciava soltanto sullo status dei coniugi mentre il giudizio proseguiva su altri aspetti economici o relativi ai figli, era possibile avviare il giudizio di divisione anche durante la fase del procedimento di separazione personale.

La modifica legislativa consente pertanto di definire fin da subito i rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale. Lo stesso articolo della legge di riforma aggiunge una previsione di natura procedurale secondo cui l'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione sull'atto di matrimonio.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Unitamente al trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti, la nuova procedura di negoziazione assistita mira, nelle intenzioni della riforma, a portare fuori i contenziosi dalle aule dei tribunali, bloccando a monte l'afflusso dei processi costituendo un'alternativa stragiudiziale all'ordinaria risoluzione dei conflitti.

La negoziazione assistita consiste nell'accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti in lite convengono "di cooperare in buona fede e lealtà", al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all'albo ovvero facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amministrazioni.

La convenzione deve contenere, a norma dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l'oggetto della controversia, che non può, come dispone *expressis verbis* la norma, riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro.

La convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la propria responsabilità professionale.

Il procedimento

L'iter procedimentale delineato dal legislatore d'urgenza comincia con l'informativa da parte dell'avvocato al proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

La parte che sceglie di affidarsi alla nuova procedura invia alla controparte, tramite il proprio legale, invito a stipulare la convenzione di negoziazione. Tale invito deve essere debitamente sottoscritto e indicare l'oggetto della controversia e l'avvertimento che in caso di mancata risposta entro trenta giorni o di rifiuto ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell'addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.

Altro effetto principale, decorrente dalla comunicazione dell'invito, è quello di interrompere il decorso della prescrizione (analogamente all'ordinaria domanda giudiziale) e la decadenza; quest'ultima però è impedita per una sola volta e, in caso di rifiuto, mancata accettazione dell'invito o mancato accordo, da questo momento ricomincia a decorrere il termine per la proposizione della domanda giudiziale.

Se l'invito è accettato, si perviene allo svolgimento della negoziazione vera e propria, la quale può avere esito positivo o negativo. In quest'ultimo caso, gli avvocati designati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo. Nel primo caso, invece, quando l'accordo è raggiunto, lo stesso deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono che certificano sia l'autografia delle firme che la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

L'accordo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art. 480, 2° comma, c.p.c.

L'art. 6 del II capo del decreto giustizia è dedicato alla particolare ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. Profondamente modificata in sede di conversione, la disciplina prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.

La procedura è applicabile, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto, sia in assenza che in

presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Nel primo caso, (assenza di figli) l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nulla osta agli avvocati.

Nel secondo caso, invece, il pm, cui va trasmesso l'accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all'interesse dei figli. Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che l'accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.

Una volta autorizzato, l'accordo, nel quale gli avvocati devono dare atto di aver esperito il tentativo di conciliazione tra le parti informandole della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.

Dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, il legale della parte ha l'obbligo di trasmetterne copia autenticata munita delle relative certificazioni, entro 10 giorni, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita; comunicazione all'ufficio anagrafe).

Il ruolo degli avvocati Il nuovo istituto assegna un ruolo determinante agli avvocati, ai quali vengono conferiti determinati poteri e attribuiti una serie di obblighi cui attenersi scrupolosamente al fine di non incorrere in **illeciti deontologici e disciplinari**.

Oltre all'obbligatorietà dell'assistenza "di uno o più legali" (ex art. 2, comma 5, d.l. n. 132/2014), elemento cardine della stessa negoziazione, agli avvocati vengono attribuiti, infatti, **poteri di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione di mancato accordo, nonché della conformità della convenzione alle norme imperative e all'ordine pubblico**.

Più pregnanti gli obblighi, previsti sia dall'art. 2, comma 7, il quale dispone che "è dovere deontologico per gli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita", sia dall'art. 9 (rubricato, appunto, "Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza") che fissa esplicitamente il dovere per gli avvocati (oltre che per le parti) di comportarsi secondo lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso della procedura, non potendole utilizzare nell'eventuale giudizio avente (in tutto o in parte) il medesimo oggetto, né potendo le stesse costituire oggetto di deposizione da parte dei difensori.

La violazione delle prescrizioni costituisce illecito disciplinare, mentre costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

Non da ultimo, si segnalano gli obblighi procedurali di cui all'art. 11 (secondo il quale, i difensori sono tenuti a trasmettere, a fini di raccolta dati e monitoraggio, copia dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione al proprio Consiglio dell'ordine ovvero a quello del luogo dove l'accordo stesso è stato concluso), nonché soprattutto quelli di cui all'art. 6, comma 4, che obbliga l'avvocato della parte a trasmettere entro 10 giorni la copia dell'accordo di negoziazione in materia di separazione e divorzio all'ufficiale dello stato civile del Comune, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 2.000 a 10.000 euro.

CODICE ROSSO

LEGGE n. 69 del 2019

“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.

La Legge n. 69/2019, nota come **“Codice Rosso”**, introduce novità importanti in materia di: **velocizzazione nella partenza del procedimento penale e nell'adozione di eventuali provvedimenti di protezione delle vittime**, inasprimento delle pene detentive e introduzione di quattro nuovi reati nel codice penale. Essa è composta da 21 articoli che individuano una serie di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sia sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale, che deve attivarsi entro 3 giorni dalla notizia di reato, e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime, sia sul codice penale introducendo pene più aspre per alcuni delitti, nuove aggravanti se i reati riguardano i minori e quattro nuove fattispecie di reato. La legge reca, inoltre, misure per formare adeguatamente il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria alla violenza di genere, per introdurre percorsi di recupero per i condannati e per indennizzare le vittime.

Nello specifico nel momento in cui pervengono agli organi incaricati notizie di reati relative a delitti di violenza domestica e di genere la polizia giudiziaria deve riferire, anche oralmente, ma immediatamente al PM il quale, entro 3 giorni, dall'iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato la denuncia. Gli atti d'indagine delegati dal PM devono essere, compiuti senza ritardo dalla polizia giudiziaria che deve riferire sul risultato delle attività compiute.

Il giudice penale che ha notizia di eventuale procedimento di separazione, di affidamento dei minori o di responsabilità genitoriale in corso deve trasmettere immediatamente i propri provvedimenti al magistrato del civile.

Il giudice penale deve garantire il rispetto della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche attraverso l'uso del braccialetto elettronico e deve informare la persona offesa e il suo difensore delle modifiche, revoca o sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico del soggetto indagato.

Inasprimento delle pene detentive.

- **Reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.)**
Pena detentiva da un minimo di tre ad un massimo di sette anni.
- **Reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.)**
Pena detentiva per il reato di atti persecutori (c.d. stalking) da un minimo di uno ad un massimo di sei anni e sei mesi.
- **Reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)**
Pena detentiva da un minimo di sei ad un massimo di dodici anni. Nuove aggravanti nei casi in cui la violenza sessuale ha come vittima un minore e più tempo per la persona offesa per sporgere querela (da 6 a 12 mesi).
- **Reato di atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.)**
Introduzione di un'aggravante che prevede un aumento di pena fino a un terzo se gli atti sessuali vengono compiuti con minori di anni 14 in cambio di denaro o altre utilità, anche se solo promessi.
- **Reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.)**
Pena detentiva da un minimo di otto ad un massimo di quattordici anni.

CODICE ROSSO

Introduzione di 4 nuovi reati nel codice penale.

- *Art. 387 bis* "Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa"
- *Art. 558 bis* "Costrizione o induzione al matrimonio"
- *Art. 612 ter* "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti"
- *Art. 583 quinquies* "Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso"

La nuova legge prevede, inoltre, misure per formare adeguatamente il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria alla violenza di genere, per introdurre percorsi di recupero per i condannati e per indennizzare le vittime.